



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO”

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO

Via M. Montessori, 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041460046 - Fax 0415145161 - e mail: veic816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it

C.M. VEIC816009 – C.F. 82012480271 C.U.F. UFTCLE



PROTOCOLLO MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL’EPIDEMIA DI COVID-19

Delibera n.11 del Consiglio d’Istituto del 22-09-2020

Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 937 del 05 luglio 2021

Aggiornato il 13/09/2021 nel rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 contenute nei seguenti documenti:

- 1) il Documento tecnico, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Dipartimento della Protezione civile recante *“le prime indicazioni riguardo l’avvio del nuovo anno scolastico”* – Verbale n. 34 del 12 Luglio 2021;
- 2) il Piano scuola 2021-2022 per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione;
- 3) il Decreto Legge n. 111 del 06 Agosto 2021 riportante le *“Misure per l’esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*;
- 4) il Decreto Legge n. 111 del 06 Agosto 2021 riportante le *“Misure per l’esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”* – **PARERE TECNICO**;
- 5) Il Decreto Legge n. 111 del 06 Agosto 2021, ha introdotto – articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021 convertito dalla legge n. 87/2021 – *“l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati”*;
- 6) Le disposizioni presenti nella circolare del Ministero della Sanità del 04 Agosto 2021 recante *“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid19”*.
- 7) DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122

I - PREMESSA	
II - ALUNNI	1 - COMPORTAMENTO DELL'ALUNNO PRIMA DI RECARSI PRESSO L'ISTITUTO
	2 - MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI
	3 - INGRESSI E FASCE ORARIE
	4 - MODALITÀ DI PERMANENZA DEGLI ALUNNI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO
	5 - CAMBIO DELL'ORA
	6 - INTERVALLO
	7 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
	8 - PERMESSI DI ENTRATA O USCITA FUORI ORARIO
	9 - EVACUAZIONE
	10 - ATTIVITÀ
III - ALTRO PERSONALE	11 - MODALITÀ DI ACCESSO DEI GENITORI/TUTORI LEGALI
	12 - PROCEDURA D'UTILIZZO DEI TERMOSCANNER
	13 - COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA
	14 - RIUNIONI IN PRESENZA
	15 - ACCESSO DEGLI ESTERNI
	16 - ACCESSO AI SERVIZI DI SEGRETERIA
	17 - RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
	18 - PERSONALE SCOLASTICO
	19 - PERSONALE AMMINISTRATIVO
	20 - DOCENTI
	21 - COLLABORATORI SCOLASTICI
	22 - DISTRIBUTORE DI BEVANDE O SNACK
IV - NORME SANITARIE	23 - LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI
	24 - MASCHERINE - VISIERE - GUANTI
	25 - SMALTIMENTO MASCHERINE, GUANTI E SIMILI
	26 - PULIZIA E DISINFEZIONE
	27 - PRIMO SOCCORSO
	28 - DISPOSIZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA
	28 bis - DISPOSIZIONI IN CASO DI PATOLOGIA DIVERSA DA COVID-19
	28 ter - DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA
	29 - ALUNNI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ
	30 - LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ
	31 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE
32 - CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19	
33 - COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL'EPIDEMIA DI COVID-19	

I – PREMESSA

Il presente Protocollo descrive le misure operative per il contenimento e il contrasto della diffusione dell'epidemia Covid-19 adottate dall'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO" DI CAMPAGNA LUPAIA (VE) (successivamente indicato come "Istituto"), classificato come ambiente di lavoro non sanitario.

Il Protocollo è stato redatto nel rispetto dei seguenti documenti:

- il Documento tecnico, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Dipartimento della Protezione civile recante "le prime indicazioni riguardo l'avvio del nuovo anno scolastico" – Verbale n. 34 del 12 Luglio 2021;
- il Piano scuola 2021-2022 per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione;
- il Decreto Legge n. 111 del 06 Agosto 2021 riportante le "Misure per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti";
- il Decreto Legge n. 111 del 06 Agosto 2021 riportante le "Misure per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" – PARERE TECNICO;
- Il Decreto Legge n. 111 del 06 Agosto 2021, ha introdotto – articolo 9-ter, decreto-legge n. 52/2021 convertito dalla legge n. 87/2021 – "l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico e, in capo ai dirigenti scolastici, quello di verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 e relativi allegati";
- Le disposizioni presenti nella circolare del Ministero della Sanità del 04 Agosto 2021 recante "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid19".
- DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122

Inoltre il Protocollo è stato redatto nel rispetto di:

- *Protocollo nazionale sottoscritto in accordo con le organizzazioni datoriali e CGIL, CISL e UIL in data 14 marzo 2020 ed aggiornato con le integrazioni del 24 aprile 2020;*
- *"Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da Covid-19", pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale Veneto in data 01/09/2021;*
- *"Aggiornamento al 28/8/2021 del Manuale Operativo utile per la gestione dell'organizzazione scolastica nel perdurare delle misure di sicurezza contro l'emergenza COVID-19;*
- *Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia (Rev. 02 del 07/02/2021).*

Il Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente documento contiene misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Tale documento potrà subire modifiche e/o aggiornamenti qualora il Dirigente Scolastico lo ritenga necessario per garantire una maggiore tutela degli studenti e dei lavoratori, o a seguito di indicazioni fornite dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dal medico competente, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal Comitato per la definizione e la verifica del Protocollo.

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, e il Medico competente, dispone misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei lavoratori, sia degli utenti (alunni e genitori) che delle persone esterne, anche occasionali (fornitori, manutentori, ecc.) mediante una adeguata informazione a tutti i lavoratori e a tutte le persone che accedono all'Istituto, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (segnaletica, circolari, videoconferenze, ecc.).

II – ALUNNI

1 – COMPORTAMENTO DELL'ALUNNO PRIMA DI RECARSI PRESSO L'ISTITUTO

L'alunno ha l'obbligo di rimanere al suo domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C) o altri sintomi respiratori e di chiamare il suo medico di medicina generale (cioè il medico di base) o il pediatra di libera scelta.

I sintomi più comuni del Covid-19 nei bambini sono: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale.

La misura della temperatura va comunque fatta autonomamente prima di partire dalla propria abitazione.

Si ricorda che, se l'alunno si reca presso l'Istituto, i genitori/tutori legali (in caso di alunni minorenni) stanno implicitamente dichiarando che l'alunno:

- non è stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare e che non è stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure;
- non è attualmente positivo al Covid-19 e che non è stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone risultate positive al Covid-19;
- non ha e non ha avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5°C o altri sintomi da infezione respiratoria e che non è stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi.

2 – MODALITÀ DI ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI

Tenuto conto dei seguenti fattori:

- numero di alunni presenti presso l'Istituto;
- caratteristiche degli ingressi/uscite "normali" disponibili (in particolare, ampiezza, capacità di deflusso e collocazione);
- caratteristiche delle uscite di sicurezza adibibili ad ingressi/uscite (in particolare, ampiezza, capacità di deflusso, collocazione e caratteristiche di sicurezza);
- impossibilità dei mezzi di trasporto scolastico ad aumentare le corse per trasportare gli alunni nei tragitti casa/scuola e scuola/casa;

l'Istituto ha stabilito quanto segue.

L'alunno deve entrare all'interno degli spazi di pertinenza dell'Istituto (ossia nei cortili all'interno dei cancelli) con già addosso la mascherina chirurgica o di comunità.

È possibile la rilevazione della temperatura corporea per gli alunni nel momento di accesso alle aule dell'Istituto.

La rilevazione della temperatura potrà avvenire anche successivamente, come specificato al punto 4.

3 – INGRESSI E FASCE ORARIE

PLESSO "IL PICCOLO PRINCIPE"

Per l'ingresso e l'uscita degli alunni, **i genitori concorderanno con gli insegnanti l'orario** e lo manterranno per tutto l'anno scolastico.

PLESSO "G. LEOPARDI"

Per l'ingresso e l'uscita degli alunni, scaglionati in **due fasce orarie**, sono previsti **quattro punti di accesso**:

ENTRATA	INGRESSO 1 LATO SUD	INGRESSO 2 LATO SUD	INGRESSO 3 LATO SUD	INGRESSO 4 LATO OVEST
	VIA 4 NOVEMBRE (INGRESSO PRINCIPALE)	VIA 4 NOVEMBRE (CANCELLO SCUOLA MUSICA)	VIA 4 NOVEMBRE (CANCELLETTO MENZA)	VIA G. MARCONI (EX PARCHEGGIO)
Ore 8:00	3B – 3C	3A	5A	5B – 5C
Ore 8:10	2A – 2B	4A	4B	1A – 1B
USCITA	INGRESSO 1 LATO SUD	INGRESSO 2 LATO SUD	INGRESSO 3 LATO SUD	INGRESSO 4 LATO OVEST
	VIA 4 NOVEMBRE (INGRESSO PRINCIPALE)	VIA 4 NOVEMBRE (CANCELLO SCUOLA MUSICA)	VIA 4 NOVEMBRE (CANCELLETTO MENZA)	VIA G. MARCONI (EX PARCHEGGIO)
Ore 12:20 Ore 15:50	3B – 3C	3A	5A	5B – 5C
Ore 12:30 Ore 16:00	2A – 2B	4A	4B	1A – 1B

PLESSO "F.LLI BANDIERA"

Per l'ingresso e l'uscita degli alunni sono previste **due fasce orarie**:

ENTRATA	INGRESSO PRINCIPALE
Ore 8:30	1A – 2A – 2B
Ore 8:40	3A – 4A – 5A
USCITA	INGRESSO PRINCIPALE
Ore 16:30	1A – 2A – 2B
Ore 16:40	3A – 4A – 5A

PLESSO "A.M. DOGLIOTTI"

Per l'ingresso e l'uscita degli alunni, scaglionati in **due fasce orarie**, sono previsti **quattro punti di accesso**:

ENTRATA	INGRESSO 1 (ENTRATA PRINCIPALE)	INGRESSO 2 (SCALE DI EMERGENZA)	INGRESSO 3 (PORTA DI EMERGENZA LATO OVEST)	INGRESSO 4 (PORTA DI EMERGENZA LATO SUD)
Ore 7:50	2C – 3C	1B	3B	1A
Ore 8:00	3A – 3D	1C	2A	2B
USCITA	INGRESSO 1 (ENTRATA PRINCIPALE)	INGRESSO 2 (SCALE DI EMERGENZA)	INGRESSO 3 (PORTA DI EMERGENZA LATO OVEST)	INGRESSO 4 (PORTA DI EMERGENZA LATO SUD)
Ore 13:50/14:50/11:50 6 ^a ora - pom.TP - sabato	2C – 3C	1B	3B	1A
Ore 14:00/15:00/12:00 6 ^a ora - pom.TP - sabato	3A – 3D	1C	2A	2B

4 – MODALITÀ DI PERMANENZA DEGLI ALUNNI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

Durante le normali attività all'interno dell'Istituto, **tutti gli alunni** devono:

- usare la mascherina chirurgica o di comunità, salvo gli alunni della scuola dell'infanzia o nei casi specificati (ad esempio in palestra in situazioni statiche con distanziamento di almeno 2 metri o nel cortile quando è possibile evitare assembramenti);
- lavarsi e disinfettarsi frequentemente le mani, secondo le modalità previste al p. 4;
- non modificare la disposizione dei banchi all'interno delle aule didattiche;
- evitare aggregazioni di alunni di classi diverse;
- evitare l'uso promiscuo dei materiali personali (penne, matite, etc);
- **avvisare tempestivamente il docente di classe in caso di insorgenza di febbre o altri sintomi influenzali successivamente all'ingresso nell'Istituto, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti e di indossare la mascherina.**

Durante la permanenza all'interno dell'Istituto, soprattutto quando gli alunni si trovano all'interno delle rispettive aule, **è prevista la rilevazione della temperatura corporea¹** da parte dei docenti, secondo le disposizioni stabilite dal dirigente scolastico (il quale potrà, ed esempio, richiedere la misurazione della temperatura corporea di tutti gli alunni della classe, nonché di una loro percentuale).

Nel caso in cui gli alunni utilizzino specifici indumenti (tute, grembiuli, ecc.), questi devono essere quotidianamente lavati.

I capi d'abbigliamento (ad esempio, giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri oggetti personali (ad esempio, zaini, borse, libri, ecc.), possono essere gestiti come di consueto.

Non si lasciano presso i locali dell'Istituto oggetti personali. Al termine delle lezioni, quindi, i sotto banchi devono rimanere sgombri.

¹ Il documento tecnico del CTS (allegato al verbale n. 82 del 28/05/2020, pagina 15) afferma che, sia per gli allievi che per il personale a vario titolo operante, "all'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea". Resta comunque confermato che **la rilevazione della temperatura corporea non è vietata**, così come si evince dall'allegato n. 12 al D.P.C.M. del 07/08/2020 (pagine 81 e 82).

5 – CAMBIO DELL'ORA

Durante il cambio dell'ora, in attesa che arrivi il docente dell'ora successiva, gli studenti restano seduti ai loro posti o in piedi vicino al proprio banco, nel rispetto del distanziamento e indossando la mascherina.

6 – INTERVALLO

A seconda della situazione atmosferica, l'intervallo viene fatto all'aperto o all'interno dell'edificio, sempre in uno spazio dedicato alla singola classe.

All'esterno non è obbligatorio indossare la mascherina, salvo nei casi in cui risulti impossibile evitare assembramenti, pertanto in situazioni dinamiche, quando il distanziamento è inferiore a 2 metri, gli alunni devono indossare la mascherina.

Gli alunni saranno sorvegliati dall'insegnante in orario con la classe (es. insegnante della terza ora /insegnante della quinta ora alla secondaria).

7 - GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

In caso di assenza programmata per motivi di famiglia, il genitore/tutore informa anticipatamente per iscritto il coordinatore di classe e il Dirigente Scolastico.

I genitori sono tenuti ad informare tempestivamente il dirigente scolastico, referente COVID dell'Istituto, se il figlio è assente perché positivo o perché contatto di un caso positivo.

Le assenze degli studenti devono essere giustificate per mezzo del libretto personale **il giorno del rientro in classe**, specificando il motivo (ad esempio: motivi di salute, motivi di famiglia, ecc.). In questa situazione di emergenza sanitaria, è particolarmente importante che le motivazioni delle assenze siano comunicate tempestivamente alla scuola: per questo **le giustificazioni devono essere consegnate immediatamente al rientro.**

Per il ritorno a scuola, **oltre alla giustificazione nel libretto personale**, serve:

- **se l'alunno era positivo:** certificato di fine isolamento rilasciato dal pediatra, o dal medico di base o dal SISP;
- **se l'alunno era contatto di un positivo:** copia dell'esito del tampone negativo.

8 - PERMESSI DI ENTRATA O USCITA FUORI ORARIO

Alla scuola primaria e secondaria i ritardi vengono annotati sul registro di classe e devono essere giustificati dai genitori il giorno stesso o il giorno successivo tramite il libretto personale.

Il permesso di uscita anticipata deve essere richiesto dai genitori attraverso il libretto personale.

L'uscita anticipata avviene in corrispondenza dei cambi d'ora, per non interrompere l'attività didattica, e avviene **solo** in presenza di un genitore o di un suo delegato.

9 - EVACUAZIONE

Fermo restando quanto previsto dal Piano di evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall'edificio scolastico indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno un metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d'esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.

10 - ATTIVITÀ

Attività	Stazionamento degli alunni all'interno dell'area esterna di pertinenza dell'Istituto.
Orario	<u>Scuola dell'Infanzia</u> : secondo gli orari concordati con i docenti. <u>Scuola Primaria e Secondaria</u> : dai 5' prima dell'inizio della propria lezione.
Prescrizioni	Gli alunni devono entrare all'interno degli spazi di pertinenza dell'Istituto (quindi sono comprese anche le aree esterne) con già addosso la mascherina (chirurgica o di comunità) quando non è possibile evitare assembramenti. All'interno delle aree esterne di pertinenza dell'Istituto gli alunni devono mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, con mascherina, o 2 metri, senza mascherina. <u>Scuola dell'Infanzia</u> : un solo genitore o tutore (preferibilmente sempre la stessa persona) può accompagnare il bambino fino allo spazio previsto per l'accoglienza. Non è consentito l'ingresso dei genitori/tutori degli alunni legali all'interno degli spazi scolastici, a meno di alunni non autonomi, previa autorizzazione ed esibizione di green pass.
Note	Negli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto sono presenti dei cartelli atti ad individuare il punto di ritrovo per l'ingresso e l'uscita delle classi della scuola primaria.
Sorveglianza	La sorveglianza (riferita all'uso delle mascherine e al mantenimento della distanza interpersonale) è in capo ai collaboratori scolastici e ai docenti.

Attività	Ingresso degli alunni all'interno delle rispettive aule.
Orario	<u>Scuola dell'Infanzia e Primaria</u> : accompagnati dai docenti. <u>Scuola Secondaria</u> : dai 5' prima dell'inizio della propria lezione. Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico accedono alla scuola appena scendono dallo scuolabus, indipendentemente dagli orari indicati per la loro classe, ed eventualmente attendono l'orario di inizio delle lezioni nel punto di ritrovo a loro assegnato.
Prescrizioni	L'ingresso alle aule deve essere preceduto dal lavaggio delle mani mediante l'utilizzo di soluzioni a base idro-alcolica collocate nei dispenser collocati in prossimità della porta di ingresso di ciascuna aula o di proprietà personale. Se l'alunno indossa anche i guanti ² ed intende continuare ad utilizzarli, deve lavarsi le mani, con addosso i guanti. L'ingresso deve avvenire ordinatamente, senza fretta, cercando di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Una volta entrati, gli alunni dovranno dirigersi ordinatamente verso il proprio banco.
Note	In corrispondenza di ciascuna porta di ingresso dell'Istituto sono indicate le rispettive classi che vi devono transitare.
Sorveglianza	La sorveglianza (riferita all'uso delle mascherine, al mantenimento della distanza interpersonale, dell'ingresso dall'apposita entrata e al lavaggio delle mani) è in capo ai collaboratori scolastici e ai docenti.

² Si ricorda che non è obbligatorio l'uso dei guanti, poiché questi possono essere sostituiti dall'aver con sé una soluzione disinfettante (vedi Ordinanza Regione Veneto del 03/05/2020, punto 3).

Attività	Uscita degli alunni.
Orario	<p><u>Scuola dell'Infanzia</u>: secondo gli orari concordati con i docenti.</p> <p><u>Scuola Primaria e Secondaria</u>: al suono della propria campanella di fine lezioni.</p> <p>Gli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico escono dalla scuola (accompagnati dai collaboratori scolastici e dai docenti nella scuola primaria, autonomamente ma sorvegliati dal personale nella scuola secondaria) per l'orario di arrivo dello scuolabus, indipendentemente dagli orari indicati per la loro classe.</p>
Prescrizioni	<p><u>Scuola dell'Infanzia</u>: agli orari concordati con i docenti.</p> <p><u>Scuola Primaria</u>: al suono della campanella, i docenti di classe accompagnano gli alunni all'uscita designata.</p> <p><u>Scuola Secondaria</u>: gli alunni escono autonomamente dalle uscite previste.</p> <p>L'uscita deve avvenire ordinatamente, senza fretta, cercando di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Una volta usciti dalla scuola, gli alunni dovranno sostare il minor tempo possibile all'interno delle aree esterne di pertinenza dell'Istituto (ad esempio, per il tempo necessario a recuperare la propria bicicletta) e dirigersi verso i cancelli d'uscita.</p>
Sorveglianza	La sorveglianza (riferita all'uso delle mascherine e al mantenimento della distanza interpersonale) è in capo ai docenti di classe e ai collaboratori scolastici.

Attività	Ricreazione.
Prescrizioni	<p>Quando le condizioni climatiche lo consentono, la ricreazione si svolge all'aperto: gli alunni devono rimanere all'interno degli spazi di pertinenza della propria classe.</p> <p>In caso di maltempo, gli alunni rimangono in classe o negli spazi dei corridoi di pertinenza delle proprie classi.</p> <p>Durante la ricreazione l'alunno dovrà indossare la mascherina, a meno che non mantenga la distanza interpersonale di almeno 2 metri dalle altre persone, fatta eccezione per il tempo necessario alla consumazione della merenda, distanziato di almeno un metro.</p>
Sorveglianza	La sorveglianza è in capo ai docenti in orario con le classi e ai collaboratori scolastici.

Attività	Uso dei servizi igienici.
Prescrizioni	<p>Gli alunni devono indossare la mascherina e lavarsi le mani sia prima che dopo l'uso dei servizi igienici.</p> <p>La permanenza all'interno dei servizi igienici deve essere la più breve possibile (quindi evitando assembramenti) e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro.</p> <p>Durante la ricreazione (che rappresenta il momento in cui vi può essere il maggiore affollamento) l'ingresso nell'anti-bagno è consentito solo se vi sono bagni liberi. Durante l'attesa, gli alunni devono sostare in fila nel corridoio mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro.</p>
Sorveglianza	La sorveglianza è in capo ai collaboratori scolastici e ai docenti.

Attività	Didattica all'interno delle aule.
Prescrizioni	<p>Gli alunni devono rimanere seduti presso i banchi assegnati, tenere le cartelle e gli zaini al di sotto o di fianco dei rispettivi banchi (al fine di non ridurre l'ampiezza e la percorribilità delle vie d'esodo), non sporgersi e non scambiare materiali (penne, astucci, quaderni, fogli, etc) con gli altri alunni.</p> <p>Durante la permanenza presso i propri banchi, gli alunni non possono abbassare la mascherina. Ogni qualvolta un alunno necessita di alzarsi o spostarsi all'interno dell'aula (ad esempio, per recarsi alla lavagna, per recarsi al bagno o al cestino) l'alunno deve chiedere l'autorizzazione al docente di classe ed effettuare lo spostamento indossando la mascherina.</p> <p>Se un alunno è uscito dalla classe (ad esempio, per recarsi in bagno, in segreteria, etc) il successivo ingresso deve essere preceduto dal lavaggio delle mani. Se l'uscita ai bagni è necessaria durante lo svolgimento delle lezioni, il docente di classe può autorizzare l'uscita contemporanea solo di 2 alunni di sesso diverso.</p> <p>Se un alunno ha la necessità di avvicinarsi al docente di classe (ad esempio, durante un'interrogazione), l'alunno e il docente non potranno abbassare la mascherina.</p> <p><u>Scuola dell'Infanzia</u>: gli alunni non indossano la mascherina e non osservano il distanziamento. La didattica viene effettuata a gruppi stabili. Il distanziamento dei gruppi è mantenuto nei vari momenti della giornata (mensa, bagno, gioco in cortile, ecc.).</p>
Note	<p>In corrispondenza della porta d'ingresso di ciascuna aula è indicata la capienza massima.</p> <p>I banchi (con le relative sedie) sono stati posizionati nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ garantire la distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni; ➤ garantire la distanza di almeno 2 metri tra le rime buccali del docente di classe nelle varie postazioni (comprendente di cattedra, lavagna, lim, etc) e le rime buccali degli alunni; ➤ garantire la presenza di agevoli vie d'esodo in caso si profili una situazione di emergenza con necessità di evacuazione; ➤ garantire l'apertura in sicurezza delle finestre (che devono consentire la continua aerazione dei locali) e delle porte.
Sorveglianza	La sorveglianza è in capo ai docenti di classe.

Attività	Didattica all'interno dei laboratori.
Prescrizioni	<p>L'ingresso ai laboratori degli alunni deve essere preceduto dal lavaggio delle mani mediante l'utilizzo di soluzioni a base idro-alcolica messe a disposizione dell'Istituto e collocate in prossimità della porta di ingresso di ciascun laboratorio, o di proprietà personale.</p> <p>Gli alunni devono rimanere seduti presso le postazioni assegnate dal docente di classe, non sporgersi e non scambiare materiali (penne, astucci, quaderni, fogli, ecc.) con gli altri alunni.</p> <p>Durante la permanenza presso i propri posti, gli alunni non potranno abbassarsi la mascherina. Ogni qualvolta necessita di alzarsi o di spostarsi</p>

	<p>all'interno del laboratorio (ad esempio, per recarsi al bagno o al cestino), l'alunno deve chiedere l'autorizzazione al docente di classe ed effettuare lo spostamento indossando la mascherina.</p> <p>Se un alunno è uscito dal laboratorio (ad esempio, per recarsi in bagno, in segreteria, ecc.) il successivo ingresso deve essere preceduto dal lavaggio delle mani. Se l'uscita ai bagni è necessaria durante lo svolgimento delle attività laboratoriali, il docente di classe può autorizzare l'uscita contemporanea solo di 2 alunni di sesso diverso.</p>
Note	<p>In corrispondenza della porta d'ingresso di ciascun laboratorio è indicata la capienza massima.</p> <p>Le postazioni all'interno dei laboratori sono state definite con i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ garantire la distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni; ➤ garantire la distanza di almeno 2 metri tra le rime buccali del docente di classe nelle varie postazioni e le rime buccali degli alunni; ➤ garantire la presenza di agevoli vie d'esodo in caso si profili una situazione di emergenza con necessità di evacuazione; ➤ garantire l'apertura in sicurezza delle finestre (che devono consentire la continua aerazione dei locali) e delle porte. <p>Dopo l'uscita dal laboratorio di una classe è previsto un tempo minimo di almeno 15' minuti prima dell'ingresso della classe successiva al fine di garantire la corretta igienizzazione dei locali e delle attrezzature da parte dei collaboratori scolastici.</p>
Sorveglianza	La sorveglianza è in capo ai docenti di classe.

Attività	Didattica all'interno delle palestre.
Prescrizioni	<p>L'ingresso alla palestra (comprensiva degli spogliatoi) degli alunni deve essere preceduto dal lavaggio delle mani mediante l'utilizzo di soluzioni a base idro-alcolica messe a disposizione dell'Istituto e collocate in prossimità della porta di ingresso sia della palestra che di ciascun spogliatoio, o di proprietà personale.</p> <p>Gli alunni devono effettuare le attività sportive proposte dal docente di classe nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri. Il mantenimento della distanza interpersonale consente agli alunni di potersi abbassare la mascherina. Se non è possibile garantire la distanza interpersonale di almeno 2 metri è previsto l'obbligo di indossare la mascherina. L'uso della mascherina è altresì obbligatorio durante l'uso dei bagni e degli spogliatoi.</p> <p>In zona bianca è bene privilegiare le attività individuali (solo attività individuali in zona gialla/arancione) e deve essere sempre garantita un'adeguata aerazione della palestra.</p> <p>All'aperto non è obbligatorio l'uso della mascherina; in zona bianca, sono praticabili anche i giochi di squadra, mentre in zona gialla/arancione è bene privilegiare le attività individuali.</p> <p>Se un alunno è uscito dalla palestra (ad esempio, per recarsi presso gli spogliatoi, in bagno, ecc.) il successivo ingresso deve essere preceduto dal lavaggio delle mani. Se l'uscita ai bagni è necessaria durante lo svolgimento delle attività sportive, il docente di classe può autorizzare l'uscita contemporanea solo di 2 alunni di sesso diverso.</p>

Note	<p>In corrispondenza della porta d'ingresso di ciascun spogliatoio è indicata la capienza massima.</p> <p>Il numero di alunni che possono accedere contemporaneamente ad uno spogliatoio per cambiarsi gli indumenti è stato stabilito al fine di garantire la distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni. Gli alunni che sono in attesa devono sostare ordinatamente al di fuori dello spogliatoio, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro e indossare la mascherina.</p> <p>Dopo l'uscita dalla palestra di una classe è previsto un tempo minimo di almeno 15' minuti prima dell'ingresso della classe successiva al fine di garantire la corretta igienizzazione dei locali e delle attrezzature.</p>
Sorveglianza	La sorveglianza è in capo ai docenti di classe.

Attività	Consumazione del pasto all'interno della mensa
Prescrizioni	<p>L'ingresso alla mensa degli alunni deve essere preceduto dal lavaggio delle mani mediante l'utilizzo di soluzioni a base idro-alcolica messe a disposizione dell'Istituto e collocate in prossimità della porta di ingresso.</p> <p>Gli alunni devono rimanere seduti presso il posto assegnato, non sporgersi e non scambiare alimenti (sia cibi che bevande) con gli altri alunni.</p> <p>Durante la consumazione del pasto presso il posto assegnato, gli alunni potranno abbassarsi la mascherina. Se un alunno necessita di alzarsi o di spostarsi all'interno della mensa (ad esempio, per recarsi al bagno), deve chiedere l'autorizzazione al docente ed effettuare lo spostamento solo dopo aver indossato la mascherina.</p> <p>Se un alunno è uscito dalla mensa (ad esempio, per recarsi in bagno, ecc.) il successivo ingresso deve essere preceduto dal lavaggio delle mani.</p> <p>È raccomandato l'utilizzo dei bagni prima o dopo la consumazione del pasto. Tuttavia, se vi fosse la necessità di usare il bagno durante la consumazione del pasto, il docente può autorizzare l'uscita contemporanea solo di 2 alunni di sesso diverso.</p> <p>Se il personale scolastico o il personale dell'impresa appaltatrice del servizio ha la necessità di spostarsi tra i tavoli (ad esempio, per consegnare o prelevare i vassoi), l'uso della mascherina è previsto solo per il personale e non per gli alunni.</p> <p>Le verdure vengono condite dal personale della mensa.</p> <p>L'acqua viene versata dai docenti o dai collaboratori scolastici.</p>
Note	<p>In corrispondenza della porta d'ingresso della mensa è indicata la capienza massima.</p> <p>Il numero di alunni che possono accedere contemporaneamente alla mensa per consumare il pasto è stato stabilito al fine di garantire la distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni.</p> <p>Dopo l'uscita dalla mensa di un gruppo di alunni è previsto un tempo minimo di almeno 15' prima dell'ingresso del gruppo successivo al fine di garantire la corretta igienizzazione dei locali e degli arredi, che può essere svolta da parte dei collaboratori scolastici o del personale dell'impresa appaltatrice del servizio (a seconda degli accordi presi).</p>
Sorveglianza	La sorveglianza è in capo ai docenti e ai collaboratori scolastici.

III - ALTRO PERSONALE

11 – MODALITÀ DI ACCESSO DEI GENITORI/TUTORI LEGALI

L'accesso all'Istituto da parte dei genitori/tutori legali degli alunni è ammesso solo per inderogabili ragioni e di stretta necessità e, ove possibile, deve essere preceduto da un accordo (anche telefonico) con il personale scolastico.

Il personale addetto ai servizi di portineria deve verificare che il genitore/tutore legale stia indossando la mascherina e chiedere la motivazione della visita.

Per tutti i genitori/tutori legali che accedono all'Istituto è prevista la misurazione della temperatura corporea, ad opera dei collaboratori scolastici, e l'esibizione del Green Pass.

Giunto all'interno, il genitore/tutore legale deve subito lavarsi le mani mediante le soluzioni a base idro-alcolica presenti in prossimità della porta d'ingresso, mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e continuare ad indossare mascherina per tutta la durata della sua permanenza all'interno dell'Istituto, che deve essere la più breve possibile, compatibilmente con le esigenze e le necessità del caso.

Si riporta un elenco non esaustivo di validi motivi di accesso all'Istituto:

- appuntamento con un docente durante l'orario di ricevimento (il giorno e l'ora devono comunque essere concordati telefonicamente o tramite il registro elettronico o il libretto personale);
- appuntamento con il personale amministrativo;
- accompagnamento di un alunno giunto a scuola oltre l'orario di inizio delle lezioni;
- ecc.

Se il genitore/tutore non entra nell'edificio, non è necessario igienizzare le mani, né misurare la temperatura corporea, né esibire il green pass.

12 – PROCEDURA D'UTILIZZO DEI TERMOSCANNER

La rilevazione della temperatura corporea all'accesso di una persona a scuola viene effettuata con misurazione a distanza (mediante termoscanner), a cura di un collaboratore scolastico che deve indossare la mascherina chirurgica.

Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°C, verrà effettuata una seconda misurazione di verifica.

Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda misurazione, **alla persona non può essere consentito l'accesso a scuola.**

L'identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea (> 37,5 °C) avvengono solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso alla scuola.

L'identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea vengono trascritte su un apposito registro, conservato presso la sede scolastica (sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico/DSGA/Fiduciario di plesso), a cura del collaboratore scolastico preposto al trattamento dei dati sensibili e cui sono fornite le

istruzioni necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di una persona risultata positiva al COVID-19).

13 – COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA

I colloqui scuola-famiglia si svolgono tramite appuntamento in presenza o, eventualmente, con modalità a distanza con la piattaforma Google Meet o per via telefonica.

14 – RIUNIONI IN PRESENZA

Le riunioni sono svolte in presenza se:

- indispensabili;
- con l’autorizzazione del DS;
- con posti a sedere commisurati alla dimensione dell’ambiente;
- di durata limitata allo stretto necessario;
- viene arieggiato l’ambiente al termine dell’incontro;
- è individuato un responsabile organizzativo della riunione.

Le **assemblee** per le elezioni dei rappresentanti di classe si svolgono in presenza, salvo diverse disposizioni.

I **consigli di classe** aperti alla sola componente docenti o alle componenti docenti e genitori si svolgono in presenza o a distanza, compatibilmente con le condizioni igienico-sanitarie.

I **collegi dei docenti** e i **consigli di Istituto** si svolgono in presenza o a distanza, a seconda dello sviluppo delle condizioni igienico-sanitarie.

15 - ACCESSO DEGLI ESTERNI

L’accesso di esterni alla scuola deve limitarsi a casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente su prenotazione telefonica o via e-mail.

Gli esterni possono accedere a scuola previa esibizione di green pass e, se non conosciuti, di documento di riconoscimento, compilando un modulo di registrazione, utilizzando una mascherina di propria dotazione, disinfettando le mani all’ingresso, mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1m, rimanendo all’interno della sede scolastica il meno possibile.

16 – ACCESSO AI SERVIZI DI SEGRETERIA

L’accesso ai servizi di segreteria, in caso di effettiva necessità, è possibile:

- dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:30;
- il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:00.

Prima di accedere allo sportello degli uffici di segreteria, è necessario passare dalla postazione dei collaboratori scolastici, per la misurazione della temperatura, il controllo del green pass e la compilazione del modulo di registrazione.

Lo spostamento tra la postazione dei collaboratori scolastici e lo sportello degli uffici di segreteria **non avviene attraverso il corridoio interno.**

17 – RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento da fissare telefonicamente o via e-mail.

18 - PERSONALE SCOLASTICO

Indicazioni comuni a tutto il personale scolastico:

- **uso della mascherina chirurgica**, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno un metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi;
- divieto dell'uso della mascherina FFP2 e FFp3 con valvola;
- lavaggio e disinfezione frequente delle mani;
- arieggiamento frequente dei locali;
- evitare le aggregazioni;
- evitare l'uso promiscuo di attrezzature;
- **comunicare al Dirigente Scolastico l'insorgere di improvvisi sintomi che facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre >37,5°) mentre sono a scuola o il fatto di avere avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.**

19 – PERSONALE AMMINISTRATIVO

Il personale amministrativo:

- evita di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con i colleghi, se non per ragioni importanti, privilegiando i contatti telefonici interni;
- igienizza le mani prima di avvicinarsi al pubblico allo sportello;
- dialoga con il pubblico allo sportello indossando la mascherina.

20 - DOCENTI

I docenti:

- misurano la temperatura agli alunni, all'entrata in classe;
- verificano che nelle aule la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- vigilano sull'aerazione delle aule;
- vigilano in aula, in palestra (compresi i relativi spogliatoi), in laboratorio/aula attrezzata, in mensa e in ogni altro ambiente in cui si trovano ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull'uso delle mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica (salvo il caso della scuola dell'Infanzia);
- vigilano sull'uso frequente da parte degli allievi delle soluzioni disinfettanti;
- vigilano, nella scuola dell'Infanzia, sulla separazione fisica dei gruppi-sezione durante le attività;

21 – COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici:

- misurano la temperatura ai docenti e ai visitatori, al loro ingresso;
- se autorizzati, controllano la validità del green pass;

- verificano che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale;
- vigilano sull'uso delle mascherine da parte degli allievi in ogni situazione dinamica (ingresso/uscita da scuola, ricreazione, spostamento di classi, ecc.);
- vigilano in mensa (tranne che per l'Infanzia), sul rispetto del distanziamento tra tutti gli allievi in situazioni statiche;
- vigilano sull'aerazione dei locali;
- effettuano la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, piani di lavoro, ecc. e, per l'Infanzia, la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo e dei giochi;

22 – DISTRIBUTORE DI BEVANDE O SNACK

E' consentito l'utilizzo dei distributori automatici di bevande o snack, dal parte del personale scolastico, evitando l'assembramento e previa igienizzazione delle mani.

Le bevande e il cibo possono essere consumati in corridoio e negli spazi comuni solo in situazioni statiche e rispettando rigorosamente il distanziamento fisico di 1m.

IV - NORME SANITARIE

23 – LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE MANI

Gli alunni devono lavarsi le mani più volte al giorno, utilizzando i normali detersivi (saponi) e le soluzioni disinfettanti (a base idro-alcolica, con concentrazione di alcol di almeno del 60%) che vengono messe a disposizione dall'Istituto, o di proprietà personale.

L'Istituto ha messo a disposizione dei dispenser di soluzioni disinfettanti in tutte le aule, in tutti i laboratori, in tutti gli uffici, in prossimità dei distributori automatici di alimenti e bevande, in vicinanza di postazioni fisse dei collaboratori scolastici e nei principali luoghi di passaggio.

È obbligatorio lavarsi e disinfettarsi le mani:

- prima di consumare pasti o spuntini;
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici;
- prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo;
- prima di accedere ai distributori automatici di alimenti e bevande;
- indossando i guanti monouso³, nei casi in cui un'attività o una situazione specifica (anche personale, ad esempio allergia ai saponi) ne preveda o ne consenta l'uso.

³ Se l'alunno preferisce indossare costantemente i guanti monouso, va precisato che il lavaggio delle mani deve essere effettuato "indossando i guanti", per evitare che il lavoratore si tolga i guanti per lavarsi le mani e poi se li rimetta, sporchi come prima di essersele lavate.

24 – MASCHERINE – VISIERE – GUANTI

MASCHERINE

Gli alunni hanno l'obbligo di indossare la mascherina (chirurgica o di comunità) fornita dal Ministero o di propria dotazione:

- in tutte le situazioni all'interno degli spazi dell'Istituto;

Allo stato attuale, non è obbligatorio indossare la mascherina all'esterno, salvo nei casi in cui risulti impossibile evitare assembramenti, e in palestra, se distanziati di 2 metri.

Nessun obbligo di indossare la mascherina per gli alunni della scuola dell'Infanzia o per le persone (allievi e operatori scolastici) che, per patologie certificate, non le possono indossare continuativamente

Le mascherine chirurgiche o di comunità possono essere sostituite con altre tipologie di mascherine (del tipo FFP2 o FFP3 senza valvola) **o sostituite/integrate con visiera** (ad esempio, per gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina).

È vietato l'uso di mascherine del tipo FFP2 o FFP3 con valvola. **E' vietato lo scambio di mascherine** tra persone. **Le mascherine di tipo chirurgico devono essere cambiate giornalmente** e vanno smaltite a casa nei rifiuti indifferenziati (secco). **Le mascherine di comunità devono essere igienizzate frequentemente.**

VISIERE

Possono far uso delle visiere gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

E' vietato lo scambio di visiere tra persone. **Le visiere devono essere periodicamente disinfettate, a cura dell'alunno o dei genitori/tutori legali dell'alunno che ne fa uso.**

GUANTI

L'uso dei guanti da parte degli alunni viene richiesto laddove vi fosse l'impossibilità di lavarsi le mani con saponi detergenti o soluzioni idro-alcoliche messe a disposizione dell'Istituto (ad esempio, in caso di dermatiti, escoriazioni, ferite, ecc.). In questo caso, i guanti dovranno essere sostituiti frequentemente.

I guanti⁴ (che devono essere preferibilmente in lattice, ma che possono essere anche in nitrile, vinile o neoprene) devono essere monouso.

E' vietato lo scambio di guanti tra persone) **e il riutilizzo di guanti dismessi il giorno precedente.** I guanti vanno smaltiti a casa nei rifiuti indifferenziati (secco).

Mascherine, visiere e guanti monouso, nelle condizioni di cui sopra diventano, a tutti gli effetti DPI obbligatori.

⁴ In merito all'utilizzo dei guanti, **la Regione Veneto**, nel già citato "Manuale per la riapertura delle attività produttive" del 30/04/2020, **rileva che "relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali dispositivi, si ritiene più protettivo consentire di lavorare senza guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con soluzioni idroalcoliche.**

25 – SMALTIMENTO MASCHERINE, GUANTI E SIMILI

All'interno dell'Istituto, **mascherine, guanti, fazzolettini e salviette di carta devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati (secco)**⁵, secondo la procedura già in vigore nel territorio comunale di pertinenza.

⁵ Essendo soggetto a possibili revisioni, in base al progredire della conoscenza scientifica sul Coronavirus, si suggerisce di verificare periodicamente se l'ISS ha pubblicato un nuovo e più recente documento.

26 – PULIZIA E DISINFEZIONE

- L'Istituto garantisce la pulizia giornaliera e la disinfezione periodica⁶ degli ambienti frequentati, delle postazioni di lavoro e dei servizi igienici.
- Tutti gli alunni devono collaborare nel mantenere puliti gli ambienti ed evitano di toccare le attrezzature e le postazioni degli altri alunni.

⁶ Con il termine "pulizia" si intende la detersione con soluzione di acqua e detergente mentre con il termine "disinfezione" si intende la decontaminazione o abbattimento del carico virale con apposite soluzioni disinfettanti (ipoclorito di sodio al 0,1% e etanolo al 70%), in linea con le indicazioni del Ministero della Salute. L'adozione delle modalità operative descritte e soprattutto la quotidianità della loro applicazione non rendono necessaria la disinfezione né preventiva né successiva alla presenza a scuola di un numero consistente di persone esterne.

27 – PRIMO SOCCORSO

Sono previste le seguenti norme:

- l'incaricato non deve effettuare la manovra "Guardare-Ascoltare-Sentire";
- nel caso sia necessaria la rianimazione, l'incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la ventilazione;
- prima di qualsiasi intervento, anche banale, l'incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 senza valvola e guanti in lattice monouso (l'uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se l'infortunato è privo di mascherina);
- Per l'eventuale misurazione della temperatura corporea è preferibile usare sistemi che non necessitano di contatto fisico né l'uso promiscuo.

28 – DISPOSIZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

Procedure di gestione delle emergenze determinate da persone con sintomi COVID-19

Caso in cui un alunno presenti a scuola un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19

Il personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il **Referente scolastico per COVID-19** che telefona immediatamente ai genitori/tutore legale.

L'alunno viene dotato di una mascherina chirurgica e ospitato in una stanza dedicata dove il personale scolastico individuato procede alla rilevazione della temperatura corporea mediante l'uso di termometri che non prevedono il contatto. Il minore non viene lasciato da solo, ma in compagnia di un adulto che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e indossare la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.

I genitori devono contattare il Pediatra o il Medico di base, per la valutazione clinica del caso.

Se l'alunno risulta **positivo** al test per COVID-19, il genitore avvisa immediatamente il Dirigente Scolastico, Referente Covid-19 d'Istituto, che avvia le azioni di sanificazione e contatta il Dipartimento di Prevenzione, il quale deciderà la strategia più adatta in merito ad eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. **Per il rientro a scuola dell'alunno, bisognerà attendere la guarigione clinica** (cioè la totale assenza di sintomi) **e il Certificato di guarigione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica o del medico curante.**

Se invece il tampone per COVID-19 è **negativo**, l'alunno, a giudizio del Pediatra o Medico curante, può ripetere il test a distanza di 2-3 gg. **L'alunno deve comunque restare a casa fino a fine guarigione clinica. Per il rientro a scuola è necessaria l'attestazione del medico oppure il referto di esito negativo del test.**

In presenza di soggetti risultati **positivi** all'infezione da SARS-CoV.2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci, possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni relative alla didattica in presenza esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizza l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

In presenza di un caso confermato di COVID-19 nel contesto scolastico, il "Referente COVID-19 della Scuola" comunica al "Referente Scuola del DdP" i contatti scolastici del caso da 48 ore prima l'inizio dei sintomi nel caso confermato (o, se il caso è asintomatico, da 48 ore prima della data dell'esecuzione del test risultato positivo), comprese eventuali attività di intersezione (es. pre/post scuola) che il SISP provvederà a valutare in funzione del rischio e del rispetto delle misure di prevenzione anti-COVID. **Il SISP programma il "Test rapido per la ricerca dell'antigene di SARS-CoV-2" a tutti i contatti individuati al tempo zero e, con la collaborazione del Referente COVID-19 della Scuola, indaga la corretta applicazione delle misure anti COVID-19 previste e raccomandate nel caso specifico** (es. adeguata aerazione degli ambienti, disposizione dei banchi e distanza interpersonale, organizzazione delle attività, utilizzo della mascherina, distanza tra banchi e cattedra, etc.).

I contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa dell'esecuzione del test diagnostico, o della restituzione dell'esito, non sono sottoposti a disposizione di quarantena. La quarantena per conviventi/genitori sarà disposta, dal Dipartimento di Prevenzione, a partire dalla conferma del caso.

Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 presso il proprio domicilio

L'alunno **deve restare a casa** e i genitori **devono comunicare telefonicamente alla scuola l'assenza scolastica per motivi di salute.** I genitori informano anche il Pediatra o il Medico curante che, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione per l'esecuzione del test. In base all'esito del tampone, vale quanto detto sopra.

Caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 **in ambito scolastico**

Il lavoratore, indossando la mascherina chirurgica, si allontana dalla struttura per rientrare al proprio domicilio, contatta il proprio Medico di Medicina Generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico e lo comunicherà al Dipartimento di prevenzione della ASL che provvederà all'esecuzione del test.

Caso in cui un lavoratore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 **al proprio domicilio**

Il lavoratore deve restare a casa, informare il Medico di Medicina Generale e comunicare telefonicamente alla scuola l'assenza dal lavoro per motivi di salute, producendo il certificato medico. Il Medico, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di prevenzione che provvederà all'esecuzione del test.

CASI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischio - indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

CASI POSITIVI SINTOMATICI

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto precedente) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

CASI POSITIVI ASINTOMATICI

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, il lavoratore positivo sintomatico e/o asintomatico, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'“idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

CASI DI CONTATTO STRETTO ASINTOMATICO

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

Nella tabella della pagina seguente sono sinteticamente riportate le regole generali e specifiche (per l'attuale situazione pandemica) della sorveglianza sanitaria:

Tipologia lavoratori ³⁹	Scuola con MC	Scuola senza MC	Effettua le visite	Rif. normativo
Lavoratori della scuola soggetti a sorveglianza sanitaria	Visite mediche periodiche			D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera b
	Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi			D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera c

	Visite su richiesta dei lavoratori		MC scolastico	D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera e-ter
Tutti i lavoratori della scuola	Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro per lavoratori positivi all'infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia			D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 2, lettera e-ter
	Visite mediche su richiesta del lavoratore che versa in condizioni di fragilità			Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77, art. 83, comma 1
Tutti i lavoratori della scuola		Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro per lavoratori positivi all'infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia	<ul style="list-style-type: none"> ■ MC nominato ad hoc per il periodo emergenziale (per ora fino al 15/10/2020) ■ INAIL territoriale 	Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77, art. 83, comma 2
		Visite mediche su richiesta del lavoratore che versa in condizioni di fragilità		

Sono garantite tutte le visite mediche previste per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (anche operanti in modalità "lavoro agile");

Prima del rientro di un lavoratore positivo al COVID-19 è necessaria la visita medica (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria), oltre alla comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti l'avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territorialmente competente;

Sono garantite le visite mediche su richiesta del lavoratore che pensa di essere in condizioni di fragilità (anche se il lavoratore non è soggetto a sorveglianza sanitaria).

28 bis – DISPOSIZIONI IN CASO DI PATOLOGIA DIVERSA DA COVID-19

In caso di **patologia diversa** da COVID-19 (raffreddore senza febbre o senza altri sintomi, mal di testa lieve, mal di denti, dolori mestruali, ecc.), è consentita la frequenza a scuola, ma si consiglia di ricorrere sempre ove necessario alla **valutazione clinica del medico curante** per il percorso di diagnosi e cura. In caso di assenza, **per il rientro a scuola è necessaria la normale giustificazione nel libretto personale** (NON è prevista alcuna certificazione sanitaria).

28 ter – DISPOSIZIONI PER SCUOLA, ALUNNI E OPERATORI NON SOTTOPOSTI A QUARANTENA A SEGUITO DI UN CASO CONFERMATO NELLA CLASSE DI APPARTENENZA

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA SCUOLA

- non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato;
- la ricreazione andrà effettuata in momenti o in spazi diversi dal resto degli alunni della scuola (es. orari diversi o restando all'interno della classe);
- non dovranno essere previste attività di intersezione tra classi diverse (es. palestra, attività di laboratorio).

DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI A SCUOLA

- obbligo ad indossare la mascherina nel contesto delle attività scolastiche;**
- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza minima;

-obbligo di misurazione quotidiana della temperatura a casa con autodichiarazione del valore misurato o, in alternativa, rilevazione quotidiana della temperatura direttamente a scuola;
-automonitoraggio delle proprie condizioni di salute per il periodo definito dal SISP. Nell'eventualità di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, obbligo di contattare il Medico curante per la presa in carico.

DISPOSIZIONI IGIENICO-COMPORTAMENTALI NELLA VITA DI COMUNITÀ

-il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque **limitare al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo)**;
-dovranno essere **evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni)**;
-dovranno essere **evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in presenza, etc.)**;
-non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato;
-dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di **utilizzo della mascherina in tutti i contesti di interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al rispetto della distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani.**

29 – ALUNNI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ

Per gli alunni che versano in condizioni di fragilità⁷, l'Istituto prevede l'inoltro di una relazione scritta a cura del pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale, nella quale siano esplicitate le misure necessarie a garantire la frequenza dell'alunno in condizioni di sicurezza.

In particolare, la relazione deve riportare:

- i DPI che deve utilizzare l'alunno o l'impossibilità del loro utilizzo;
- i DPI che deve utilizzare il docente di sostegno o l'OSS, ulteriori o diversi rispetto alla mascherina chirurgica;
- i DPI che deve indossare il collaboratore scolastico, ulteriori o diversi rispetto alla mascherina chirurgica, qualora l'alunno necessiti di assistenza per l'espletamento delle funzioni fisiologiche;
- i DPI che devono utilizzare le altre persone (docenti di classe e alunni) che circondano l'alunno;
- in quali condizioni vi può essere il contatto ravvicinato tra l'alunno e il personale scolastico (quindi quando si può derogare alla distanza di 2 metri);
- le specifiche e ulteriori misure da osservare rispetto a quelle previste nel presente Protocollo.

La relazione può essere predisposta anche dal Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente.

⁷ Gli alunni fragili sono alunni con patologie che li espone a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da Covid-19.

30 – LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITÀ

Si definiscono "lavoratori fragili" i "lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di patologie salvavita o comunque da morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità". Il lavoratore fragile è colui che ha patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di contagio, un esito più grave, ai quali il datore di lavoro deve assicurare la "sorveglianza sanitaria eccezionale" (art.83 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77).

Il lavoratore interessato chiede al Dirigente Scolastico di avviare la procedura per la sorveglianza sanitaria eccezionale attraverso il Medico competente o i servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri Medici del lavoro.

31 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Il Protocollo è pubblicato sul sito dell'Istituto e la pubblicazione viene aggiornata ad ogni sua modifica. Sempre sul sito sono pubblicati documenti informativi, anche desunti dal Protocollo, rivolti all'utenza (alumni, genitori, ecc).

In prossimità delle porte d'accesso all'Istituto e nei luoghi di maggior transito degli alunni sono esposti cartelli recanti le norme comportamentali generali e specifiche e sintesi delle procedure stabilite ai sensi del presente Protocollo. Sono esposti in più punti dell'Istituto il decalogo delle regole di prevenzione fornite dal Ministero della Salute e, all'interno dei servizi igienici, il manifesto realizzato dal Ministero della Salute sulle corrette modalità di lavaggio delle mani. Per quanto riguarda le modalità corrette di indossare la mascherina chirurgica, di lavarsi le mani e di togliersi i guanti in lattice, ecc si rimanda alle istruzioni video contenute negli allegati, che possono essere utilizzate a fini informativi degli alunni.

L'Istituto ha già svolto un'attività informativa rivolta a tutti gli alunni e alle relative famiglie e finalizzata soprattutto a comprendere i motivi delle misure introdotte per combattere il contagio da Covid-19, a contrastare il senso di insicurezza derivante da una percezione negativa del rischio e ad indurre la messa in atto di comportamenti virtuosamente consapevoli.

Le attività informative rivolte specificatamente agli alunni saranno effettuate a cura dei docenti di classe, prevalentemente in presenza e contestualmente all'inizio delle lezioni.

32 – CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate le condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge 111 (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza) o fino ad un eventuale nuovo termine stabilito dal Ministero, la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione.

La certificazione verde "costituisce una ulteriore misura di sicurezza" ed è rilasciata nei seguenti casi:

Aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

Aver completato il ciclo vaccinale;

Essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

Essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105" e allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta - agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.

Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della "certificazione verde COVID-19", deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l'obbligo per il personale scolastico del possesso della "certificazione verde COVID-19", prevede poi che "i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1" (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.

La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.

E' sufficiente che la registrazione dell'avvenuto controllo avvenga con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde COVID-19" da parte del personale della scuola.

La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

Il già citato comma 2 stabilisce che, "a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell'assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.

Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l'utilizzo - anche senza necessità di connessione internet - dell'App "VerificaC19", installata su un dispositivo mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App "VerificaC19" avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l'interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19;
2. l'App "VerificaC19" scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:
 - a) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
 - b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
 - c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

In caso di "schermata rossa" il personale non potrà accedere all'istituzione scolastica e dovrà "regolarizzare" la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

La richiamata procedura "ordinaria", come evidente, è assai semplice. Purtroppo, presenta il limite di dovere verificare giornalmente ciascun singolo QRCode del personale dell'istituzione scolastica, proprio per l'anzidetta diversa durata della certificazione (da un massimo di 9 mesi ad un minimo di 48 ore) e perché, per ragioni di riservatezza, tale durata non è rilevabile dalla scansione del QRCode.

In relazione al numero di dipendenti di ciascuna istituzione scolastica, potrebbero dunque determinarsi, soprattutto nei momenti di inizio e fine delle lezioni, rallentamenti nelle operazioni materiali di verifica della validità della certificazione. Tale situazione non può essere ovviata con il ricorso all'autocertificazione da parte dell'interessato, in quanto la norma vigente prevede che la certificazione verde

COVID-19 sia posseduta ed esibita. Pure per ragioni di riservatezza, non risulta al momento possibile la consegna volontaria al Dirigente scolastico della propria certificazione o del relativo QRCode, perché questi provveda autonomamente - personalmente o tramite delegato - alla verifica.

Per sopperire al sopraddetto limite della "procedura ordinaria", in costante raccordo con il Garante per la protezione dei dati personali e unitamente al Ministero della Salute, questa Amministrazione ha operato al fine di realizzare l'interoperabilità fra il Sistema informativo in uso presso le scuole (SIDI) e la Piattaforma nazionale DGC così da potere, a regime, velocizzare le pur semplici operazioni richieste.

In pratica, limitatamente al personale in servizio, il Dirigente dell'istituzione scolastica statale può interrogare il Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione SIDI che, in ragione della interoperabilità con il Sistema informativo del Ministero della Salute, senza necessità di scansione di ogni singolo QRcode, "restituirà" la medesima tipologia di schermate descritte nella "procedura ordinaria". Il Dirigente o suo delegato, a questo punto, può limitare la verifica con l'App "VerificaC19" ai soli QRcode della "schermata rossa", con importante risparmio di tempo. Tale breve descrizione del processo per chiarire che le modalità intrinseche allo stesso - fondato sull'utilizzo della piattaforma SIDI - non ne consentirà l'adozione da parte di istituzioni educative o scolastiche il cui personale non sia dipendente del Ministero.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021 GU n. 143 stabilisce le caratteristiche e modalità di funzionamento della piattaforma nazionale-DGC.

Si riporta in forma breve quanto citato all'articolo 4 comma 1:

"La piattaforma nazionale-DGC rende disponibili le funzioni e servizi descritti negli allegati B, E ed F, che costituiscono parte integrante del presente decreto, relativi a:

a) raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione e la revoca della validità delle certificazioni verdi COVID-19, attraverso le funzionalità del Sistema TS;

b) generazione e cessazione della validità delle certificazioni verdi COVID-19;

c) messa a disposizione delle certificazioni verdi COVID-19 ai soggetti intestatari delle stesse;

d) verifica delle certificazioni verdi COVID-19;

e) interoperabilità con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini della verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse;

f) gestione delle codifiche europee e nazionali per assicurare la corretta generazione delle certificazioni verdi COVID-19, ai fini dell'interoperabilità semantica con i sistemi informativi degli altri Stati membri dell'Unione europea, di cui alla lettera e);

g) messa a disposizione, in forma aggregata, dei dati trattati dalla Piattaforma nazionale-DGC per il monitoraggio del raggiungimento delle finalità normativamente previste per il servizio disciplinato dal presente decreto e per la diffusione delle informazioni rilevanti a fini di trasparenza.

In ultima viene definito dalla circolare del Ministero della Salute n. 0035309 del 04 agosto 2021 le indicazioni relative alle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 la quale si applica esclusivamente al fine di consentire l'accesso ai

servizi e attività ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde COVID-19.

Il Decreto Legge n. 122 del 10 Settembre 2021 ha disposto le modifiche al Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con le modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 ha inserito dopo l'art. 9-ter i seguenti articoli aggiuntivi al fine di introdurre ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università:

«Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 9-ter.2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore).

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle medesime Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

2. La violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n.52 del 2021, di cui al comma 1 del presente articolo, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

33 – COMMISSIONE PER L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO E DI CONTRASTO ALL'EPIDEMIA DI COVID-19

Composizione della Commissione:

Dirigente Scolastico–Referente COVID di Istituto–Datore di lavoro: Fornasiero Fiorella

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Gasparini Carmen

Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU): Gasparini Carmen

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP): Sette Alessandro

Medico Competente (MC): Dott.ssa Di Tommaso Angela

ALLEGATO A

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l'emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali dell'**ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO** o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Titolare del trattamento

L' **ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO**, con sede legale Via M. Montessori, n. 7 – CAP 30010– CITTÀ Campagna Lupia (VE), e-mail: veic816009@istruzione.it

“Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@robbyone.net”

Tipologia di dati personali trattati e di interessati

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:

- a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
- b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
- c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:

- a) il personale dell'**ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO** Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all'instaurazione e all'esecuzione del rapporto di lavoro;
- b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali dell'**ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO** o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.

Natura del conferimento dei dati personali

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali dell'**ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO**, o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l'ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento

Il trattamento è effettuato dal personale dell'**ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO**, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l'I.S.I.S. non effettua alcuna registrazione del dato. L'identificazione dell'interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso. In tal caso, l'interessato sarà informato della circostanza.

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d'emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e prorogato al 15 ottobre 2020.

Diritti degli interessati

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.

Queste richieste potranno essere rivolte all'**ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO** con sede legale Via M. Montessori, n. 7 – CAP 30010– CITTÀ Campagna Lupia (VE), e-mail: veic816009@istruzione.it

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma

ALLEGATO B: SOLUZIONI SANITIZZANTI- COME PREPARLE/USARLE

1 Materiali necessari

- 1 nebulizzatore da 15 litri (es. acquistabile nelle ferramenta)
- 1 nebulizzatore da 3 o 5 litri (es. acquistabile nelle ferramenta)
- Candeggina (1-5% di ipoclorito di sodio) (es. acquistabile nei negozi di alimentari)
- Alcol etilico (98%) (es. acquistabile nei negozi di alimentari)

2 Preparazione della soluzione di ipoclorito di sodio almeno 0,1%



Prendere il nebulizzatore da 15 litri (vedi es. figura), versare **1 litro** di “candeggina” con una concentrazione di almeno 1-5% di ipoclorito di sodio (*vedere la scheda tecnica e/o la scheda di sicurezza del prodotto, di regola consultabili sui siti web del produttore*).

Aggiungere acqua del rubinetto fino al volume di 15 litri, chiudere il serbatoio e mescolare.

La soluzione così ottenuta, nell'ipotesi di una concentrazione iniziale della candeggina es. del 3%, sarà del 0.2%, quindi abbondantemente superiore alle prescrizioni della circolare ministeriale n. 5443 del 22/02/2020.

3 Preparazione della soluzione idroalcolica di almeno 70%



Prendere il nebulizzatore da 3 o 5 litri (vedi es. figura), versare **2 litri** di “alcol etilico al 98%” (*vedere la scheda tecnica e/o la scheda di sicurezza del prodotto, di regola consultabili sui siti web del produttore*).

Aggiungere due bicchieri di acqua del rubinetto (circa 400-440 ml), chiudere il serbatoio e mescolare.

La soluzione così ottenuta, nell'ipotesi di una concentrazione iniziale dell'alcol etilico del 98%, sarà del 80% circa, quindi abbondantemente superiore alle prescrizioni della circolare ministeriale n. 5443 del 22/02/2020.

4 Pulizia degli ambienti

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare sempre la ventilazione degli ambienti.

Con i normali detergenti, vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici, rubinetti e sanitari, maniglie, tastiere, attrezzi, panche, sedie, ecc. Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte indossando DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe), e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

5 Sanitizzazione degli ambienti

Successivamente alla pulizia (vedi punto 4), per la sanitizzazione, si raccomanda di nebulizzare la soluzione di ipoclorito di sodio 0,1% precedentemente preparata (vedi punto 2), su tutte le superfici dei bagni, delle docce, degli spogliatoi e in generale sulle superfici che non sono danneggiabili dalla soluzione di ipoclorito di sodio.

Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare invece la soluzione idroalcolica di etanolo al 70% (vedi punto 3). Questa per esempio può essere utilizzata su tutti gli attrezzi di preparazione, tastiere, piani e scrivanie, sedute, tappetini, ecc.

Si raccomanda di effettuare più volte al giorno sia la pulizia che la sanitizzazione, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo.

È raccomandata una sanitizzazione a fine giornata, in modo tale che di notte le soluzioni hanno il tempo di agire.

Per ulteriori dettagli si raccomanda la consultazione della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati.

ALLEGATO C: FACSIMILE DI PROCEDURA DA ATTUARE PER L'UTILIZZO DEI TERMOSCANNER

Premessa

L'acquisizione di informazioni sugli eventuali sintomi da COVID-19 delle persone che accedono a scuola attraverso la rilevazione della temperatura corporea costituisce una delle misure più efficaci per evitare l'accesso di soggetti sintomatici e prevenire possibili contatti a rischio.

Modalità operative

La rilevazione della temperatura corporea all'accesso di una persona a scuola viene effettuata con misurazione a distanza (mediante termoscanner), a cura di un collaboratore scolastico che deve indossare la mascherina chirurgica e guanti monouso.

Nel caso in cui venga rilevata una temperatura corporea compresa tra 37,6 °C e 37,9 °C verrà effettuata una seconda misurazione di verifica. Se la temperatura corporea supera i 37,5 °C anche alla seconda misurazione e per temperature corporee dai 38 °C in su:

- alla persona non può essere consentito l'accesso a scuola;
- verrà momentaneamente isolata in un ambiente precedentemente individuato;
- se già non la indossa, le sarà fornita una mascherina chirurgica;
- se del caso, si chiamerà il 118 per chiedere informazioni sul da farsi.

Identificazione della persona

L'identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea (> 37,5 °C) avvengono solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso alla scuola.

In questo caso il collaboratore scolastico fornisce un'informativa scritta sul trattamento dei dati personali.

Informativa

L'informativa comprende i seguenti elementi di trattamento dei dati personali:

- finalità del trattamento - prevenzione dal contagio da COVID-19
- base giuridica - implementazione del protocollo di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 2, comma 1, del DPCM 7/8/2020, pubblicato nel sito dell'Istituto
- durata della conservazione dei dati - termine dello stato d'emergenza (attualmente il 31/12/2021)

Registro

L'identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea vengono trascritte su un apposito registro, conservato presso la sede scolastica (sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico/DSGA/Fiduciario di plesso), a cura del collaboratore scolastico preposto al trattamento dei dati sensibili e cui sono fornite le istruzioni necessarie. I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti" di una persona risultata positiva al COVID-19).

ALLEGATO D: MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE CONOSCENZA DISPOSIZIONI DPCM del 02/03/2021 e ultimo protocollo condiviso di aggiornamento del 06/04/2021, nonché le ultime Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali – 21/75/CR2B/COV19 del 28 Maggio 2021 E MISURE ANTI-CONTAGIO

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a il
____/____/____ a _____
_____ (prov. _____)

Studente dell'Istituto

Esercente la responsabilità genitoriale di

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,

DICHIARA

di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera *a*, e di agire nel loro rispetto (*)

di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all'epidemia COVID-19 di cui al relativo Protocollo pubblicato nel sito dell'Istituto

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all'interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19.

Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione.

Data _____

Firma (dell'interessato o dell'esercente la
responsabilità genitoriale)
